

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 69

a iniziativa del Consigliere Antonini

presentata in data 2 settembre 2021

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22
(INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPA-
ZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNI-
CHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE)

E ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22
(NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E AS-
SETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
5 AGOSTO 1992, N. 34 "NORME IN MATERIA URBANISTICA,
PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO" E 8 OTTOBRE 2009, N. 22
"INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE
AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA,
DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E
PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"),
COME MODIFICATE DALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2021, N. 14

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Il comma 8 ter dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2021, n.14, è sostituito dal seguente:

“8 ter. Gli interventi previsti in questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'ultimo periodo della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 3 del d.p.r. 380/2001.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 22/2011)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), come modificata dall'articolo 1 dalla legge regionale 1 luglio 2021, n. 14, dopo la parola "definire", sono inserite le seguenti: “, nel rispetto della disciplina di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 22/2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2021, n. 14, è inserito il seguente:

“1 bis. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui alle lettere b) e b bis) del comma 1 sono individuati ed attuati dai Comuni nel rispetto dei regimi di tutela previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché in conformità al piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e

143 del medesimo decreto ovvero, in mancanza di tale strumento, al piano paesistico ambientale regionale ed alle condizioni previamente stabilite, per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della Cultura.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.